



Comune di Salemi



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione Sicilia



Comune di Gibellina



Member of
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
UNESCO
Associated
Schools

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
ad Indirizzo Musicale
"G. GARIBALDI - G. PAOLO II"
SALEMI (TP)



Peo: tpic829001@istruzione.it – Pec: tpic829001@pec.istruzione.it – Sito web: <https://icgaribaldisalemi.edu.it>

Via San Leonardo, 27 – 91018 SALEMI (TP) – tel. 0924-982254 - Fax 0924-981011 - C.F. 81000150813 - Cod. Mecc. TPIC829001

Prot. n° e data (Vedi segnatura in alto)

- Albo on line
- Amministrazione trasparente
- Al personale esterno interessato

**DECISIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA ESTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO PER
L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO IN AMBITO SCOLASTICO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premessa:

l'istituto Comprensivo "G. Garibaldi – G. Paolo II", anche per l'a.s. 2024/2025, intende programmare e attuare un Progetto di Sportello d'Ascolto al fine di:

- ◆ fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per rispondere ai traumi e ai disagi derivati anche dall'emergenza COVID-19;
- ◆ avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti dell' istituzione scolastica di ogni ordine e grado;
- ◆ implementare corsi di formazione relativi allo stress lavoro-correlato.

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";

Visto l'art. 40, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Visto il D.Lgs. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare l'art. 7, comma 6, sulla possibilità per la Pubblica Amministrazione di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, e l'art. 53 sull'incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regola i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

Visto	l'art. 2222 e ss.mm.ii. del CC riportante disposizioni in merito ai contratti d'opera;
Tenuto conto	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto	il protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere nell'ambiente scolastico;
Visto	il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Psicologi sottoscritto in data 09 ottobre 2020;
Preso atto	delle esperienze pregresse, dei risultati ottenuti e della valenza del servizio di assistenza psicologica per gli alunni e per il personale scolastico dell'I.C. "G. Garibaldi – G. Paolo II";
Tenuto conto	che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e che nessun incarico può essere conferito direttamente ma deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
Considerato	che per l'attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche è necessario avvalersi delle prestazioni professionali specialistiche di esperti;
Considerato	che l'art.7 c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non potrà essere applicato relativamente alla precedenza per esperti interni per l'evidente incompatibilità tra il ruolo di operatore scolastico e la figura del professionista psicologo per la specificità e la delicatezza delle tematiche connesse alla prestazione che deve essere rivolta a tutti gli utenti e operatori anche a quelli con i quali il professionista psicologo viene in contatto in qualità di operatore interno;
Considerata	l'incompatibilità che si configurerebbe nel caso di reclutamento di personale interno all'istituzione scolastica, alla luce dell'art. 28 del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per cui <i>"Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale"</i> ;
Considerato	Inoltre, che trattasi di attività non rientrante tra quelle ordinarie e proprie del personale della scuola ed è volta a realizzare uno specifico programma come previsto dalle note citate;
Vista	la Circolare della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2;
Evidenziato	l'art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
Tenuto conto	delle Circolari del Ministero del Lavoro n. 101/97, n. 41 del 5/12/2003 e n. 2 del 02/02/2009;
Visto	il D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare l'art. 43, comma 3, che consente alle Istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa, nonché l'articolo 44, comma 4, e l'art. 45, comma 2 lett. h);
Visto	il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;
Vista	la nota del Ministero prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente

	chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Visto	il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) relativa al triennio scolastico 2022/2025;
Vista	la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'E.F. 2024;
Considerata	la necessità di individuare personale in possesso della necessaria esperienza e delle dovute competenze per la corretta esecuzione delle attività progettuali;
Ritenuto	per quanto sopra di poter procedere con l'individuazione di professionalità ESTERNE

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante della presente decisione

DECIDE

Di avviare una procedura esterna per la selezione n. 1 ESPERTO PSICOLOGO, mediante comparazione di titoli ed esperienze, con finanziamento a carico dell'istituzione scolastica, al fine di predisporre un servizio di assistenza psicologica, rivolto agli alunni, alle famiglie ed al personale scolastico, per fornire loro supporto nei casi di stress lavorativo, di difficoltà relazionali, di traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in autonomia ad opera del Dirigente Scolastico o da una commissione composta dallo stesso D.S. e da n. 2 componenti, in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti.

Per le attività previste, all'esperto selezionato, verrà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo lordo di € 40,00, per un impegno orario massimo di 247,50 ore e comunque per un importo complessivo massimo di € 9.900,00.

Le predette somme sono da considerarsi omnicomprensive (comprendenti ogni onere a carico dipendente e in conto Stato ed eventuale IVA a carico del professionista) e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.

Alla presente decisione seguirà apposito bando contenente le istruzioni tecnico-operative per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/2010), viene nominato Responsabile del progetto il dirigente scolastico Prof. Salvino Amico

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line e al sito web dell'Istituzione scolastica, rinvenibile al seguente link: <https://icgaribaldisalemi.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvino Amico



Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Salvino Amico ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82